



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 DEL 27-07-2026

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica in prima Convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2026 E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO**

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
COLOMBO PAOLA	X	
SPREAFICO FRANCO	X	
MILANI SAULO	X	
COLOMBO JACOPO	X	
SECOMANDI GABRIELLA	X	
TEDOLDI LUCA	X	
LOMBONI SAMUELE		X
PIAZZI PAOLO	X	
RAVEGLIA IVAN		X
SANGIORGIO MARCO	X	
GENNA MICHELE		X

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale LORENZO LUCERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLA COLOMBO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco cede la parola al Ragioniere Aliverti in merito alle tariffe ed è tutto correlato al Pef. Quest'anno abbiamo avuto una diminuzione delle variabili da 116 k a 114 k dovuto alla riduzione dei kili di rifiuti prodotti ma vi è un aumento dei costi fissi del servizio. La differenza tra utenze domestiche e non domestiche è inalterata come anche le agevolazioni già previsti negli anni passati ma con cifre ridotte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2) ai fini della rideterminazione delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025 nonché le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”;
- la deliberazione ARERA 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 nonché l'allegato A MTR-3 2026-2029;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che la deliberazione ARERA n. 397/2025 ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciuti e delle connesse entrate tariffarie, prevedendo inoltre, un aggiornamento a cadenza biennale del piano economico finanziario redatto da ciascun gestore;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025 che disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Monte Marenzo (Lc) non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, 363/2021 e 397/2025;

Esaminato il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2026-2029 predisposto dal soggetto gestore del servizio Silea Spa – Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente – trasmesso con prot. n. 2750 del 05/05/2026 e la successiva integrazione operata dalla società SeTe s.r.l. Sviluppo e Territorio con sede in Poggiridenti (So), su indicazioni del Comune di Monte Marenzo a seguito affidamento del servizio di redazione del PEF 2026/2027 e 2028/2029 con i costi riferiti alle attività attinenti alla gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti svolta

direttamente dal Comune e relazione di accompagnamento, acquisita con protocollo n. 4404 del 20.07.2026, il quale espone per l'annualità 2026 un costo complessivo di € 196.424,00 e per l'annualità 2027 un costo complessivo di € 199.960,00;

Tenuto conto che il piano finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano – Silea Spa, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e gli allegati;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario 2026-2029 con esito positivo, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, svolto dal Segretario Comunale Dott. Luceri Lorenzo, come risulta dalla relazione di validazione acquisita con prot. 4430 del 20.07.2026;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021 e n. 20 del 29.05.2023;

Visto in particolare l'articolo 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Verificato che il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti da adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o

senza autorizzazione, locali od aree pubbliche ad uso pubblico;

Considerato che con la Legge di Bilancio 2026, n. 199/2025, all'articolo 1 comma 677 è stato modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, estendendo al 31 luglio 2026 il termine, precedentemente fissato al 30 aprile 2026, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI (tassa sui rifiuti). Detta norma dispone la proroga al 31 luglio per l'approvazione degli atti citati anche per le annualità successive al 2026;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno medesimo;

Richiamato il piano economico finanziario 2026/2029, approvato nella medesima seduta consiliare, di cui si allega un prospetto riepilogativo, allegato "A", alla presente deliberazione, come sopra validato, in base alla deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel piano finanziario 2026-2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"* e relativo utilizzo in base alla *Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Considerato che ai sensi dell'art. 14 comma 4 del regolamento comunale del tributo alle utenze domestiche è stata assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata. Per l'anno 2026 la percentuale della raccolta differenziata è pari al 82%;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario riportato nell'allegato 1 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze ed in riferimento alla percentuale del gettito TARI anno 2025 aggiornato con le denunce TARI inserite in banca dati alla data del 05.06.2026 come segue:

- 77,97 % a carico delle utenze domestiche;
- 22,03% a carico delle utenze non domestiche.

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti sulla base dei valori minimi dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF DEL 04/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4 che “*dal totale dei costi del piano finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto – legge 248/07;*
- *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2026 ad oggetto “*riscossione della TARI anno 2026 – Disposizioni in materia di acconto e termini di versamento*”;

Ricordato che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

Ritenuto, altresì, di stabilire che il versamento del saldo TARI relativo all'anno 2026, da effettuarsi mediante modello F24, avvenga in un'unica rata con scadenza al 30/11/2026;

Considerate disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Dato atto che:

- sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5%;
- in attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti “componenti perequative unitarie”;
- la componente UR1 è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2 è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- la componente UR3 è pari a 6,00 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
- l'importo unitario delle componenti perequative non risulta variato per l'anno 2026.

Ritenuto pertanto opportuno confermare le seguenti agevolazioni relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 e più precisamente:

1) Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose

Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00

- Numero componenti 4 agevolazione € 40,00.
- Numero componenti 5 agevolazione € 100,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 130,00.
- Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00
- Numero componenti 5 agevolazione € 75,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 110,00.
- Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00
- Numero componenti 5 agevolazione € 70,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 100,00.

2) Agevolazione utenze non domestiche

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

3) Famiglie con figli nati tra l'1.01.2024 ed l'1.01.2027

Considerato la crisi della natalità che da anni ha colpito il nostro Paese e con lo scopo di sostenere ed aiutare i nuclei con figli da 0 a 3 anni a pagare meno i costi di alcuni servizi viene confermato per l'anno 2026 il contributo, introdotto nell'anno 2017, di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in € 195.231,00 di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche come dettagliatamente indicate nell'allegato 2 della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2025/2027;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n.7 voti favorevoli, n.0 contrari, espressi nei modi e termini di legge, e n° 1 astenuto (Sangiorgio) su n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. Di prendere atto del prospetto riepilogativo del Piano Finanziario 2026-2029 annualità 2026 allegato "A" alla presente deliberazione, approvato nella medesima seduta consiliare, validato con esito positivo dal Segretario Comunale Dott. Luceri Lorenzo, come risulta dalla relazione di

validazione allegata, acquisita con prot. 4404 del 20 luglio 2026;

3. Di approvare per l'anno 2026 l'articolazione tariffaria della tassa rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, comprensiva dei coefficienti applicati (Ka, Kb, Kc, Kd) , come risulta dall'allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al Piano Economico Finanziario 2026-2029 approvato;

4. Di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente assicurano, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativi alle utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dal Piano Economico Finanziario, al netto del costo del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione TARI e del premio riconosciuto da Silea S.p.A. per la raccolta differenziata;

5. Di dare atto inoltre che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5% nonché le “le componenti perequative unitarie” stabilite dalla delibera ARERA del 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/ RIF e successive modificazioni (*UR1a* pari ad 0,10 euro/utenza – *UR2a* pari ad 1,50 euro/utenza – *UR3* pari a 6,00 euro/utenza);

6. Di stabilire che il versamento del saldo TARI relativo all'anno 2026 sia effettuato mediante modello F24, in un'unica rata, con scadenza al 30 novembre 2026;

7. Di confermare le seguenti agevolazioni relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 e più precisamente:

- Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose

Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00

- Numero componenti 4 agevolazione € 40,00.
- Numero componenti 5 agevolazione € 100,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 130,00.

Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 75,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 110,00.

Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00

- Numero componenti 5 agevolazione € 70,00.
- Numero componenti 6+ agevolazione € 100,00.

Requisiti per l'accesso all'agevolazione “Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose”

a) essere residenti nel Comune di Monte Marenzo (LC); in caso di trasferimento della residenza del nucleo familiare durante l'anno 2026, il contributo sarà riconosciuto in proporzione agli effettivi giorni di residenza nel Comune;

b) essere in possesso di un'attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, pari o inferiore a € 23.000,00;

c)

aver provveduto al pagamento integrale della TARI relativa all'anno 2026 entro il 30/11/2026;

d) l'istanza per il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine tassativo del 23 dicembre 2026.

- Agevolazione utenze non domestiche

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

Requisiti per l'accesso all'agevolazione "Agevolazione utenze non domestiche"

- a) aver provveduto al regolare pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2026 entro il termine di scadenza previsto per il versamento della seconda rata, fissato al 30/11/2026.
- b) l'istanza per il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine tassativo del 23 dicembre 2026.

- Famiglie con figli nati tra l'1.01.2024 ed l'1.01.2027

Considerato la crisi della natalità che da anni ha colpito il nostro Paese e con lo scopo di sostenere ed aiutare i nuclei con figli da 0 a 3 anni a pagare meno i costi di alcuni servizi viene confermato per l'anno 2026 il contributo, introdotto nell'anno 2017, di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI.

Requisiti per l'accesso all'agevolazione "Famiglie con figli nati tra l'1.01.2024 ed l'1.01.2027":

- a) essere residenti nel Comune di Monte Marenzo (LC); in caso di trasferimento della residenza del nucleo familiare durante l'anno 2026, il contributo sarà riconosciuto in proporzione agli effettivi giorni di residenza nel Comune;
- b) avere nel nucleo familiare un figlio nato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 1° gennaio 2027;
- c) essere in possesso di un'attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, pari o inferiore a € 23.000,00;
- d) aver provveduto al pagamento integrale della TARI relativa all'anno 2026 entro il 30/11/2026.
- e) l'istanza per il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine tassativo del 23 dicembre 2026.

8. Di stabilire che:

- l'ammontare globale dei contributi previsti per l'uso di pannolini lavabili per bambini non potrà eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune, che per l'anno 2026, è pari ad € 600,00;
- l'ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2026 in euro 800,00 (euro ottocento/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte e l'ammontare delle riduzioni tariffarie previste per le utenze non domestiche in categoria 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU / TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100 per cento non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2026 in euro 800,00 (euro ottocento/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte;
- l'ammontare dei contributi per le famiglie con figli nati tra famiglie con figli nati tra l'1.01.2024 ed l'1.01.2027 non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2026 in euro 300,00, in caso contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte; sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia, qualora all'interno della stessa vi siano due o più

figli di età compresa tra 0 e 3 anni;

9. Di precisare che il servizio competente provvederà a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata chiedendo, qualora risultasse necessario, chiarimenti e/o integrazioni e che qualora in esito a verifiche emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati l'Amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenti penali;

10. Di precisare inoltre che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione di adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informativi e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

11. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il sig. Aliverti Dario, in qualità di Responsabile dell'area economico – finanziaria;

12. Di dare atto che la misura tariffaria per le utenze soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

13. Di demandare al Responsabile del settore servizi economico finanziari tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

14. Di provvedere a trasmettere ad ARERA, entro 60 gironi dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7.6 della deliberazione ARERA n. 397/2025, al fine di consentire la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso positivo, conseguente approvazione;

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere all'adozione del presente provvedimento, entro i termini di legge, con separata votazione con n.7 voti favorevoli, n.0 contrari, espressi nei modi e termini di legge, e n° 1 astenuto (Sangiorgio) su n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000.

Elenco allegati parte integrante:

Prospetto riepilogativo PEF 2026-2029

Tariffe TARI 2026

Deliberazione n. 22 del 27-07-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il Segretario
LORENZO LUCERI

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
LORENZO LUCERI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

UFFICIO TRIBUTI

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 21-07-2026

Il Responsabile del Servizio
ALIVERTI DARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 21-07-2026

Il Responsabile del Servizio
ALIVERTI DARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

Certificato di Pubblicazione

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 E
RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO**

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi.

Lì 30-07-2026

L'addetto alla
pubblicazione
ACHILLE
BARBARA

[illegible]

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

ALLEGATO 2

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

DATI GENERALI	inserire	%	Costi da coprire	
Costi fissi no K	51.191,00	0,00%	51.191,00	Costi fissi no K
CKn	29.304,00	0%	29.304,00	CKn
Costi variab	114.735,00	0,00%	114.735,00	Costi variabili
Riduz. Rd Ud	1.957,26		195.231,00	TOTALE
Totale RSU	783.017,00			
Tasso inflaz. Ip				
Recup. Prod. Xn	0,00%			

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	714.185	77,97	€ 62.761,95	€ 89.458,88	€ 1.957,26	€ 87.501,62
Und	149.224	22,03	€ 17.733,05	€ 25.276,12	-€ 1.957,26	€ 27.233,38
Totale	783.017	100,00	€ 80.495,00	€ 114.735,00	€ -	€ 114.735,00

CATEGORIA UTENZE DOMESTICHE

Categoria utenze	Ka	Kb	TARIFE	
			Fisso €/mq	Variabile €
Componenti 1	0,84	0,60	0,490	50,21
Componenti 2	0,98	1,40	0,571	117,15
Componenti 3	1,08	1,80	0,630	150,62
Componenti 4	1,16	2,20	0,676	184,09
Componenti 5	1,24	2,90	0,723	242,66
Componenti 6 o più	1,30	3,40	0,758	284,5

CATEGORIA UTENZE NON DOMESTICHE

n.		Kc - Monte Marenzo	Kd - Monte Marenzo	Tariffe	
				Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,600	0,433	0,661
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	5,510	0,907	1,401
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,110	0,514	0,790
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,501	0,406	0,635
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,790	1,448	2,234
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,550	1,083	1,665
7	Case di cura e riposo	0,95	7,820	1,286	1,988
8	Uffici e agenzie	1,00	8,210	1,354	2,087
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	4,500	0,744	1,144
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	7,110	1,178	1,807

- idem utenze giornaliere

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,800	1,448	2,237
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	5,900	0,975	1,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,550	1,245	1,919
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,500	0,582	0,890
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,500	0,744	1,144
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	39,670	6,551	10,083

- idem utenze giornaliere

17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,820	4,927	7,580
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,430	2,382	3,668
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,590	2,084	3,200
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,720	8,202	12,638

- idem utenze giornaliere

21	Discoteche, night-club	1,04	8,560	1,408	2,176
----	------------------------	------	-------	-------	-------

La misura tariffaria per le utenze soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.